PROPOSTA DI LEGGE N. 327/10^ DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI G. GIUDICEANDREA E O. GRECO RECANTE:

"Modifica dei vitalizi dei consiglieri regionali dalla prima alla nona legislatura"

RELATORE: GIUSEPPE GIUDICEANDREA

Il Dirigente
F.to Giovanni FEDELE

Il Presidente
F.to Franco SERGIO

Proposta di Legge n. 327/10^ di iniziativa dei consiglieri G. Giudiceandrea e O. Greco recante:
" Modifica dei vitalizi dei consiglieri regionali dalla prima alla nona legislatura" - Relatore: Giuseppe GIUDICEANDREA -

RELAZIONE

La presente proposta di legge intende modificare definitivamente gli assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati dei consiglierei regionali e degli assessori regionali, effettuando delle riduzioni progressive a scaglione.
Si vuole introdurre un criterio di equità legato alla durata del godimento del beneficio economico da parte degli ex Consiglieri regionali.
Assumendo, come indicato dall'ultimo rapporto Istat che l'aspettativa di vita è pari ad 80 anni, si ritiene che il beneficio dell'assegno vitalizio sia goduto mediamente per 25 anni dal Consigliere che ne ha ottenuto l'erogazione all'età minima consentita di 55 anni.
Gli anni di godimento, ovviamente, diminuiscono progressivamente se l'anzianità anagrafica in cui inizia l'erogazione del beneficio economico è maggiore rispetto all'età minima consentita.
Pertanto si ritiene opportuno applicare una aliquota differenziata che tenga conto di questo fattore.
A tal fine è stabilito che qualora l'età dell'avente diritto al trattamento in forma diretta alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio sia superiore ad anni 55, l'aliquota applicata è ridotta di un venticinquesimo del valore base per ogni anno di anzianità oltre il cinquantacinquesimo.
I valori risultanti sono riportati nell'allegata tabella A.
Con la riforma dei Regolamenti interni delle Camere del 2012, l'assegno vitalizio di deputati e senatori è stato abolito e al suo posto è stato introdotto con decorrenza dal 1° gennaio 2012, un trattamento pensionistico basato sul sistema di calcolo contributivo identico a quello vigente per i dipendenti pubblici.
Lo stesso regolamento prevede infine la sospensione del pagamento della pensione qualora il deputato sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto al Parlamento europeo o ad un Consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare o regionale.
La sospensione è inoltre prevista in caso di nomina ad incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare o regionale, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare. Tale regime di sospensioni costituisce una deroga rispetto alla normativa generale, nell'ambito della quale le ipotesi di divieto di cumulo della pensione con altri redditi sono state ormai abolite.
La presente proposta di legge consta di 5 articoli.

RELAZIONE FINANZIARIA

Si stima che legge manterrà sostanzialmente inalterati i risparmi per le casse della Regione Calabria già derivanti per gli anni 2018 e 2019 dall'applicazione della legge regionale 15 maggio 2018, n. 11. Infatti si stabilisce che siano applicate riduzioni, agli importi erogati a titolo di assegno vitalizio, in misura maggiore rispetto a quanto accade attualmente per effetto del contributo di solidarietà introdotto con l.r. 11/2018.
Le aliquote base di riduzione di ogni scaglione sono maggiorate del 5 per cento rispetto al disposto della legge citata e la rideterminazione è permanente.
Si stima come compensato l'effetto delle norme perequative.
Pertanto la legge non produrrà oneri finanziari per la Regione Calabria.

Proposta di Legge n. 327/10^ di iniziativa dei consiglieri G. Giudiceandrea e O. Greco recante:
" Modifica dei vitalizi dei consiglieri regionali dalla prima alla nona legislatura" - Relatore: Giuseppe GIUDICEANDREA -

Art.1
(Modifica degli assegni vitalizi)

1. In attuazione degli indirizzi di coordinamento della finanza pubblica e di riduzione dei costi della politica, la presente proposta di legge è volta a modificare gli esistenti assegni vitalizi e i trattamenti pensionistici comunque denominati dei consiglieri regionali e degli assessori regionali, e delle quote di reversibilità, onde ridurne l'importo applicando dei tagli progressivi a scaglione.

Art.2
(Rideterminazione dei trattamenti previdenziali/vitalizi)

1. Gli uffici a ciò preposti in Consiglio regionale rideterminano, a partire dal mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, gli importi dei trattamenti previdenziali/vitalizi e delle quote di reversibilità già in essere o da erogare in futuro nelle misure riportate nella tabella A, allegata alla presente legge per farne parte integrante, determinate in ragione delle somme corrisposte e dell'età dell'avente diritto al trattamento in forma diretta alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio:
a) per la parte eccedente 2.000,00 euro e fino a 3.500,00 euro lordi mensili si applica una riduzione del 15 per cento.
Qualora l'età dell'avente diritto al trattamento in forma diretta alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio sia superiore a cinquantacinque anni, l'aliquota di cui al periodo precedente è ridotta dello 0,6 per cento per ogni anno di anzianità oltre il cinquantacinquesimo, come riportato nell'allegata tabella A.
b) per la parte eccedente 3.500,00 euro e fino a 4.500,00 euro lordi mensili si applica una riduzione del 17 per cento.
Qualora l'età dell'avente diritto al trattamento in forma diretta alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio sia superiore a cinquantacinque anni, l'aliquota di cui al periodo precedente è ridotta dello 0,68 per cento per ogni anno di anzianità oltre il cinquantacinquesimo, come riportato nell'allegata tabella A.
c)per la parte eccedente 4.500,00 euro e fino a 6.000,00 euro lordi mensili si applica una riduzione del 20 per cento.
Qualora l'età dell'avente diritto al trattamento in forma diretta alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio sia superiore a cinquantacinque anni, l'aliquota di cui al periodo precedente è ridotta dello 0,8 per cento per ogni anno di anzianità oltre il cinquantacinquesimo, come riportato nell'allegata tabella A.
d)per la parte eccedente 6.000,00 euro lordi mensili si applica una riduzione del 25 per cento.
Qualora l'età dell'avente diritto al trattamento in forma diretta alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio sia superiore a cinquantacinque anni, l'aliquota di cui al periodo precedente è ridotta dell'1 per cento per ogni anno di anzianità oltre il cinquantacinquesimo, come riportato nell'allegata tabella A.
2. Per trattamenti erogati ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui al precedente comma 1 si fa riferimento all'età del consigliere al momento del decesso.

3. Qualora alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio manchino meno di sei mesi al compimento dell'età indicata al comma 1, l'età si arrotonda per eccesso all'anno intero.

Art.3
(Perdita del diritto al trattamento previdenziale)

1.In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché' ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, qualora il titolare dell'assegno vitalizio sia condannato in via definitiva per uno dei delitti di cui al Libro II (Dei delitti in particolare), Titolo II (Dei delitti contro la pubblica amministrazione) del codice penale e la condanna importi l'interdizione dai pubblici uffici, l'erogazione del trattamento previdenziale di cui sia in godimento è esclusa ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza e per una durata pari a quella della interdizione stessa.
2. L'esclusione di cui al comma 1 si applica, altresì, a chi è stato condannato, in via definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 416 bis e 416 ter del codice penale, ovvero per i delitti aggravati, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991 n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, con decorrenza dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Art.4
(Abrogazione l.r. 11/2018)

Dall'entrata in vigore della presente legge viene abrogata la legge regionale 15 maggio 2011, n. 11 (Interventi straordinari a carico degli assegni vitalizi e delle quote per la reversibilità e abrogazione dell'adeguamento ISTAT).

Art.5
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Proposta di Legge n. 327/10^ di iniziativa dei consiglieri G. Giudiceandrea e O. Greco recante:
" Modifica dei vitalizi dei consiglieri regionali dalla prima alla nona legislatura" - Relatore: Giuseppe GIUDICEANDREA -

Tabella A

Età dell'avente diritto al trattamento in forma diretta alla data di decorrenza dell'assegno vitalizio	***Aliquota di riduzione applicata per la parte eccedente euro 2.000,00 e fino a euro 3.500,00 lordi mensili***	***Aliquota di riduzione applicata per la parte eccedente euro 3.500,00 e fino a euro 4.500,00 lordi mensili***	***Aliquota di riduzione applicata per la parte eccedente euro 4.500,00 e fino a euro 6.000,00 lordi mensili***	***Aliquota di riduzione applicata per la parte eccedente 6.000,00 lordi mensili***
fino a 55	15,00	17,00	20,00	25,00
56	14,40	16,32	19,20	24,00
57	13,80	15,64	18,40	23,00
58	13,20	14,96	17,60	22,00
59	12,60	14,28	16,80	21,00
60	12,00	13,60	16,00	20,00
61	11,40	12,92	15,20	19,00
62	10,80	12,24	14,40	18,00
63	10,20	11,56	13,60	17,00
64	9,60	10,88	12,80	16,00
65	9,00	10,20	12,00	15,00
66	8,40	9,52	11,20	14,00
67	7,80	8,84	10,40	13,00
68	7,20	8,16	9,60	12,00
69	6,60	7,48	8,80	11,00
70	6,00	6,80	8,00	10,00
71	5,40	6,12	7,20	9,00
72	4,80	5,44	6,40	8,00
73	4,20	4,76	5,60	7,00
74	3,60	4,08	4,80	6,00
75	3,00	3,40	4,00	5,00
76	2,40	2,72	3,20	4,00
77	1,80	2,04	2,40	3,00
78	1,20	1,36	1,60	2,00
79	0,60	0,68	0,80	1,00
Oltre 79	0,00	0,00	0,00	0,00